

9319-1

TRIBUNALE DI ROMA

9319-1

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 968 Cronologico/A

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2011

2011

Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice

dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8611 del ruolo generale affari
contenziosi dell'anno 2007, posta in deliberazione il 21 febbraio 2011 (data di
scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente

TRA

[REDACTED]

(avv. Michele Bonetti)

attore

E

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Avvocatura Generale dello Stato)

convenuti

CONCLUSIONI

All'udienza del 2.12.2010 i difensori delle parti richiamavano le conclusioni
formulate nei rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 [REDACTED] ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e
Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
chiedendone la condanna per la mancata attuazione delle direttive CEE nn.

TRIBUNALE DI ROMA
Civile

LA REGISTRAZIONE VA EF-
FETTUATA A PAGAMENTO

775/362, 75/363 e 82/76 con cui l'Unione europea aveva istituito nell'ambito della Comunità corsi obbligatori di specializzazione medica. In particolare, l'attore – dopo avere premesso di avere conseguito presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza il diploma di specializzazione in "ginecologia ed ostetricia", frequentando la relativa scuola dal 1990 al 1994, a tempo ridotto – ha chiesto di accertare la sussistenza del diritto a percepire un'adeguata remunerazione per l'attività svolta nell'arco della durata del corso di specializzazione, condannando i convenuti al pagamento della somma di € 11.000,00 per ciascuno dei quattro anni del corso, e del diritto al riconoscimento del titolo e del punteggio spettante in base alle direttive comunitarie disattese, condannando i convenuti al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa comunque in una somma non inferiore a € 15.000,00. "In via alternativa", ha chiesto che le amministrazioni convenute siano condannate al risarcimento dei danni subiti per l'omesso recepimento delle direttive comunitarie nonché per la mancata attribuzione di punteggi superiori dovuti per il conseguimento del titolo di specializzazione. In "via subordinata", ha chiesto che sia liquidato un equo indennizzo a titolo di arricchimento senza giusta causa.

Le amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della del giudice amministrativo; nel merito, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione e la prescrizione del diritto vantato dall'attore e hanno chiesto il rigetto della domanda anche perché infondata.

2 – In primo luogo va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Sulla questione si sono pronunciate in senso affermativo le Sezioni unite della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto infondata la questione (sez. un., sentt. 11092/2010, 24665/07, 2203/05, 6719/03 e 5125/02) poiché l'azione di responsabilità nei confronti dello Stato legislatore, per tardivo riconoscimento di direttive comunitarie, deve essere sempre proposta davanti al giudice ordinario, al quale spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo inerenti al risarcimento del danno ingiusto derivante da responsabilità civile della pubblica amministrazione (ex art. 2043 c.c.), prescindendo dalla fonte del danno. In particolare, le sezioni unite con la sentenza n. 2203/05 hanno affermato che la domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione, chieda la condanna della P.A. al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso – fondando detta richiesta o sull'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie (in particolare, della direttiva

82/76/CEE) prevedenti l'obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando, ovvero sull'applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione (D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257) –, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che – come riconosciuto dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo – le dette direttive hanno natura incondizionata e sufficientemente precisa, di tal che la natura della situazione giuridica che esse attribuiscono, in favore degli specializzandi, ad una adeguata remunerazione non può che avere natura e consistenza di diritto soggettivo, laddove una qualificazione in termini di interesse legittimo, presupponendo la presenza di una scelta discrezionale della P.A., non sarebbe idonea ad assicurare una soddisfazione incondizionata della pretesa nascente dal diritto comunitario (cfr. anche Cass. 11092/2010 e 3283/08). Nella stessa pronuncia la Corte ha chiarito che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non potrebbe fondarsi sull'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, di novellazione dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, atteso che detta norma è stata dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, la quale ha fatto così cadere la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutta la materia dei servizi pubblici.

3 – Prima di procedere all'esame della domanda proposta dall'attore è opportuno soffermarsi, in via generale, sugli aspetti maggiormente rilevanti della questione oggetto del presente giudizio.

Sulla possibilità di configurare la responsabilità dello Stato italiano per il tardivo recepimento nell'ordinamento interno della direttiva n. 76 del Consiglio del 26 gennaio 1982 – che modifica la direttiva 362 del Consiglio del 16 giugno 1975 sul riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico tra gli Stati membri dell'Unione europea (cui fece seguito la direttiva del Consiglio n. 75/363/CEE) – si è pronunciata, com'è noto, la Corte di Giustizia con sentenza del 7 luglio 1987, nella causa C-49/86 dichiarando il Governo italiano inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal Trattato istitutivo della Comunità europea, per non avere adottato, nel termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982 n. 82/76, relativa alla formazione del medico specialista.

Per effetto della sentenza di condanna è stato emanato il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che determina diritti ed obblighi dei medici che frequentano una scuola di specializzazione (art. 4) e prevede l'erogazione di una borsa di studio in loro favore a decorrere dall'anno accademico 1991-92 (art. 6).

Con sentenza emessa il 25 febbraio 1999 nella causa C-131/97, Carbonari, la Corte di giustizia ha stabilito, peraltro, che l'obbligo di retribuire in maniera



adeguata i periodi di formazione dei medici specialistici s'impone solo per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri; che l'obbligo è incondizionato e sufficientemente preciso nella parte in cui richiede che la formazione del medico specialista si svolga a tempo pieno e sia retribuita (quale condizione per avvalersi del sistema del reciproco riconoscimento); che detto obbligo non consente al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto a versare la remunerazione adeguata, né il suo importo; che il giudice nazionale è comunque tenuto, quando applica disposizioni di diritto interno precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle alla luce della lettera e dello spirito della direttiva.

Tali principi si ritrovano nella sentenza 3 ottobre 2000, in causa C-371/97, Gozza, in cui la Corte di giustizia ha ulteriormente precisato che l'obbligo della retribuzione adeguata attiene ai periodi di formazione tanto a tempo pieno quanto a tempo parziale e sussiste solo se sono rispettate dai medici specializzandi le condizioni di formazione previste dalle norme comunitarie.

Nell'affermare questi principi, la Corte di Giustizia ha richiamato le note pronunce 13 novembre 1990, in causa C-106/89, Marleasing, e 16 dicembre 1993, in causa C-334/92, Wagner-Miret, secondo cui il giudice nazionale è tenuto a far conseguire il risultato previsto dalla direttiva rimasta priva di attuazione nell'ordinamento interno (o priva di esatta attuazione) mediante un'interpretazione adeguatrice delle norme nazionali. Spetta, quindi, al giudice nazionale accertare se l'importo della remunerazione adeguata, e l'istituzione tenuta al pagamento, possano essere determinati sulla base dell'insieme delle disposizioni del diritto interno (sentenza Carbonari, punto 50) e, quando ciò non sia possibile, riconoscere ai singoli la facoltà di agire per il risarcimento dei danni, sempre che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che la violazione sia sufficientemente grave e manifesta e che sia provato il nesso di causalità fra la violazione dell'obbligo da parte dello Stato e i danni lamentati dai singoli (punto 38 della sentenza Gozza e punto 52 della sentenza Carbonari; anche Corte di giustizia 19 novembre 1991, in cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich, punto 46).

Sul piano legislativo, le disposizioni di recepimento della direttiva n. 76 del 1982 nell'ordinamento interno sono costituite, oltre al citato decreto legislativo n. 257/91, dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto – a determinate condizioni (art. 11) – il diritto alla corresponsione delle borse di studio ai medici che hanno conseguito la specializzazione negli anni accademici esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, se destinatari di sentenze favorevoli da parte del giudice amministrativo, e dal decreto legislativo

17 agosto 1999, n. 368, che ha recepito la direttiva 93/16/CEE (che riordina l'intera materia) ma si applica soltanto a decorrere dal 4 aprile 2001, dall'entrata in vigore del decreto legge 2 aprile 2001, n. 90, richiamato dall'articolo 46 della legge di recepimento.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 368 del 1999, dunque, non possono applicarsi al caso di specie perché riferite ad un periodo successivo a quello in cui l'attore ha frequentato la scuole di specializzazione, mentre le disposizioni della legge n. 370 del 1999 sono espressamente riferite ai soli casi definiti con sentenza passata in giudicato amministrativo (espressamente richiamati nell'articolo 1), che non risultano essere pertinenti alle posizioni vantate dall'attore.

Resta da valutare, pertanto, l'applicabilità al caso di specie delle disposizioni del decreto legislativo n. 257 del 1991, al cui art. 1 si prevede tuttavia che l'applicazione è limitata alla formazione a tempo pieno; inoltre, l'art. 8, comma 2, prevede che le disposizioni di recepimento della disciplina comunitaria si applicano "a decorrere dall'anno accademico 1991-92". La disposizione si pone in aperto contrasto con la direttiva (che disciplina anche la formazione a tempo ridotto ed andava attuata al massimo entro il 31 dicembre del 1983) e andrebbe, perciò, disapplicata, nella parte in aperto contrasto con le disposizioni della direttiva comunitaria, riconoscendo ai medici che hanno frequentato, a tempo ridotto le scuole di specializzazione nel periodo 1982-1991 il diritto a percepire la remunerazione prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 257, eventualmente in misura inferiore nel caso di formazione a tempo ridotto.

4 – In merito all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalle amministrazioni convenute, si osserva quanto segue.

4.1. Questo Tribunale ha ripetutamente statuito che il termine prescrizionale applicabile in controversie come quella in esame è quello breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., con riguardo al diritto a conseguire l'adeguata remunerazione, poiché il pagamento della remunerazione avviene in sei rate bimestrali posticipate; opera, invece, la prescrizione di cui all'art. 2947 c.c. con riguardo al diritto al risarcimento dei danni — consistenti nella perdita degli ulteriori benefici, stabiliti dalle direttive inattuate (possibilità di esercitare la professione medica in ambito comunitario e punteggi aggiuntivi riconosciuti agli specializzandi, da far valere nei pubblici concorsi) — derivanti dal fatto illecito del tardivo recepimento della normativa comunitaria. E' stato inoltre costantemente affermato che di norma il *dies a quo* del termine di prescrizione va individuato nella data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257/91 (1 settembre 1991), poiché da allora poteva essere fatto valere il diritto alla corresponsione della borsa di studio

(e, gradatamente, quello al risarcimento dei danni); a quel tempo, infatti, gli interessati avevano appreso del mancato riconoscimento, da parte del legislatore nazionale, del loro diritto alla corresponsione della borsa di studio ovvero del diritto al risarcimento del danno ed erano quindi in condizione di poterli far valere. Coloro che si sono diplomati successivamente avrebbero invece certamente potuto esercitare il diritto dalla data di conseguimento del diploma di specializzazione ovvero dalla data in cui avrebbero dovuto percepire ciascuna mensilità.

4.2. Deve rilevarsi che la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia adottata a sezioni unite, ha escluso che "il danno derivante dalla mancata attuazione nei termini prescritti di una direttiva CEE in violazione degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità ... costituisca la conseguenza di un fatto imputabile come illecito civile (art. 2043 e ss. c.c.) allo Stato inadempiente", affermando che "i profili sostanziali della tutela apprestata dal diritto comunitario inducono a reperire gli strumenti utilizzabili nel diritto interno fuori dallo schema della responsabilità civile extracontrattuale", ricercandoli invece "in quello dell'obbligazione *ex lege* dello Stato inadempiente, di natura indennitaria per attività non antigiuridica", con la conseguenza che "la pretesa risarcitoria è assoggettata al termine di prescrizione ordinaria (decennale) perché diretta all'adempimento di un'obbligazione *ex lege* (di natura indennitaria) riconducibile come tale all'area della responsabilità contrattuale" (Cass. sez. un. 17 aprile 2009, n. 9147).

Questo ufficio ha ritenuto di non condividere l'orientamento ora indicato, poiché la motivazione che lo sorregge è palesemente contraddittoria nella parte in cui, pur avendo affermato la sussistenza di "un credito alla riparazione del pregiudizio subito per effetto del cd. fatto illecito del legislatore" ha finito poi per assoggettare al termine prescrizione ordinario la pretesa risarcitoria "diretta all'adempimento di un'obbligazione *ex lege* (di natura indennitaria) riconducibile come tale all'area della responsabilità contrattuale" (Trib. Roma, sent. n. 2777 del 5-8 febbraio 2010, che richiama, in senso contrario, Cass. 9 aprile 2001, n. 5249; v. anche Trib. Roma, sentt. 3625 del 16-19.2.2010 e 18258 del 9-14.9.2010). Si ritiene, dunque, di seguire il più rigoroso e corretto indirizzo interpretativo appena indicato, per cui i diritti rivendicati dall'attore – sia quello a percepire un'adeguata remunerazione, sia quello al risarcimento del danno – sono assoggettati al termine quinquennale di prescrizione.

4.3. In conclusione, il termine di prescrizione dei diritti fatti valere dall'attore sarebbe decorso dal 1.9.1991 e dalle successive date della maturazione del diritto a percepire il compenso relativo a ciascun anno di frequentazione del

corso qualora [REDACTED] avesse frequentato un corso a tempo pieno, poiché questa è l'ipotesi disciplinata dal D.Lgs. n. 257/91.

Avendo invece l'attore frequentato un corso a tempo ridotto (o parziale) e non avendo quella disposizione legislativa attribuito il diritto all'adeguata remunerazione anche ai medici specializzandi che frequentavano un corso a tempo ridotto, deve escludersi che l'attore avrebbe potuto far valere il proprio diritto dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 257/91, tanto più avendo riguardo al fatto che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza n. 131 del 25.2.1999 (causa C-131/97, Carbonari), aveva affermato che l'obbligo imposto agli Stati membri dalle direttive emesse in materia era incondizionato e sufficientemente preciso nella parte in cui richiedeva che la formazione del medico specialista si svolgesse a tempo pieno.

Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, pertanto, deve essere fatto coincidere – come condivisibilmente sostenuto dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – con l'emissione della sentenza della Corte di Giustizia n. 371 del 3.10.2000 (Causa C-371/97, Gozza), con la quale per la prima volta la Corte ha statuito che le citate direttive in materia devono essere interpretate nel senso che l'obbligo corrispondere un'adeguata retribuzione era riferito anche alla formazione a tempo ridotto.

La domanda giudiziale è stata proposta il 30.1.2007. Benché l'attore non abbia prodotto la richiesta della corresponsione della borsa di studio che sarebbe stata inoltrata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca il 23.6.2000, ma soltanto una missiva di comunicazione di dati – in quanto tale non avente valore di atto di costituzione in mora – ricevuta il 5.4.2004, dalla comunicazione ministeriale del 22.7.2004 (doc. C fasc. attore) si desume che certamente quel Ministero aveva ricevuto una formale richiesta di corresponsione della borsa di studio prima che decorresse interamente il termine quinquennale di prescrizione.

Il diritto di credito vantato dall'attore è invece estinto per intervenuta prescrizione nei confronti delle altre amministrazioni convenute (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze), poiché non è stata fornita la prova che vi sia stato alcun atto di costituzione in mora precedente alla notificazione dell'atto di citazione.

5 – Sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

In tema di attribuzione di borse di studio post universitarie a favore di laureati in medicina ammessi alla frequenza di un corso di specializzazione, l'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 257 del 1991, pone a carico del Ministero del Tesoro (ora



dell'Economia e Finanze), su proposta dei Ministri dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (ora dell'Istruzione, Università e Ricerca) e della Sanità (ora della Salute), l'assegnazione e la ripartizione dei fondi alle Università, alle quali compete, ai sensi del secondo comma della citata norma, la concreta erogazione delle somme in sei rate bimestrali posticipate. Ne consegue che sia i Ministeri che l'Università sono processualmente legittimati dal lato passivo in quanto tenuti, solidalmente, al pagamento del compenso agli specializzandi, assumendo la ripartizione degli adempimenti tra gli enti medesimi una rilevanza esclusivamente interna (Cass., sentt. nn. 16507 del 18.6.2008 e 20403 del 22.9.2009).

6 – La domanda proposta dall'attrice nei confronti del dell'Istruzione, Università e Ricerca è fondata, nei termini di seguito indicati.

6.1. Premesso che, in sede giurisdizionale, non può attribuirsi valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, si osserva che dalla documentazione prodotta dall'attore – in particolare, non essendo stata prodotta la certificazione rilasciata dall'università frequentata, dalla comunicazione del Ministero dell'Istruzione del 18.1.2005 (doc. D) – emerge che questi aveva frequentato la scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dall'anno accademico 1990/91 all'anno accademico 1993/94. Dalla circostanza che in un primo momento il Ministero aveva riconosciuto il diritto del Giardini a percepire l'adeguata retribuzione (doc. C) e dal fatto che successivamente l'amministrazione aveva mutato convincimento per ragioni diverse dal mancato conseguimento del diploma, deve desumersi che il titolo sia stato conseguito.

Al riguardo si osserva che per pervenire al riconoscimento del diritto è sufficiente che l'attore provi di avere frequentato la scuola di specializzazione durante l'intero corso e di avere conseguito il diploma, mentre non occorre che sia anche provato che il corso di specializzazione sia stato svolto con le medesime modalità richieste dalla normativa comunitaria rimasta inattuata. Sul punto si richiama quanto affermato in Cass., sent. n. 3283/08, in riferimento alla domanda risarcitoria, da ritenersi riferibile anche all'ipotesi in cui sia stata chiesta la condanna alla corresponsione dell'adeguata retribuzione: "o le regole che disciplinavano i corsi erano già in linea con quelle poste dalle direttive comunitarie che vengono in considerazione (regole successivamente adottate dal legislatore nazionale in attuazione delle direttive stesse), ed in tal caso la domanda avrebbe dovuto essere accolta [...]; ovvero non lo erano, ed allora l'essere stati gli studenti privati della possibilità di godere dei benefici previsti dalle puntuali e precise disposizioni sovranazionali non può che essere immediatamente e direttamente correlato alla mancata tempestiva attuazione



delle stesse a livello interno, con la conseguenza che il danno subito dai discenti poi specializzati comunque costituisce una conseguenza immediata e diretta (art. 1223 cod. civ.) dell'illecito (art. 2043 cod. civ.) integrato dalla violazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dal Trattato".

Tale rilievo consente di superare la contestazione di parte convenuta per cui l'attore avrebbe saltuariamente prestato il servizio di Guardia Medica Estiva.

L'adeguata remunerazione deve essere individuata facendo riferimento al valore che la borsa di studio avrebbe avuto in ciascuno degli anni in cui l'attore ha frequentato la scuola di specializzazione, corrispondente all'importo di £.21.500.000 (pari a € 11.103,82), determinato dal D.Lgs. n. 257/91 per l'ipotesi in cui la frequentazione del corso fosse stata a tempo pieno. Poiché, invece, la frequentazione di Giulio Giardini è stata tempo ridotto, l'equa remunerazione va quantificata in una somma di minor entità, che appare corretto determinare in € 7.000,00 per ciascun anno di corso, alla stregua di quanto condivisibilmente prospettato dall'attore alla pag. 27 dell'atto di citazione, per un importo complessivo di € 28.000,00.

Trattandosi di un debito di valuta vantato nei confronti di una pubblica amministrazione, la sorte capitale dovrà essere maggiorata degli interessi legali ex art. 1284 c.c., decorrenti dalla data del 22.7.2004, in cui fu redatta la citata missiva del Ministero dell'Istruzione prodotta dall'attore *sub doc. C*. Benché da tale documento si evinca l'esistenza di una precedente richiesta di corresponsione della borsa di studio da parte del Giardini, la carente attività istruttoria svolta sul punto dall'attore (produzione dell'istanza o di altro atto di costituzione in mora) non consente di individuare la data in cui tale richiesta fu inoltrata all'amministrazione, a tal fine non essendo adeguate le precedenti missive, prodotte *sub docc. A e B*, e quanto in esse specificato.

Deve essere accolta, nei termini di seguito indicati, anche la domanda, volta ad ottenere il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. Il danno deve essere riconosciuto in via presuntiva e determinato non in misura coincidente all'indice della svalutazione monetaria (né in misura maggiore da quella di seguito specificata, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine all'effettiva sopportazione di un danno ulteriore), bensì secondo il criterio recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19499 del 16.7.2008. Le SS.UU. hanno al riguardo affermato che nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva (fatta salva la possibilità di

prova contraria da parte del debitore) per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.

6.2. Non può essere, invece, accolta la domanda di condanna al "risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo", per essere la domanda infondata per carenza di allegazione e di prova in ordine alla sussistenza del danno. L'attore, infatti, non ha allegato alcun fatto specifico da cui desumere l'esistenza in concreto di conseguenze dannose.

Si osserva che l'astratta idoneità dell'illecito alla produzione di un pregiudizio patrimoniale non è *ex se* sufficiente all'accoglimento della domanda attorea, neppure sotto il profilo della sottrazione di occasioni vantaggiose. La domanda risarcitoria da perdita di *chances* (punteggio superiore da far valere in pubblici concorsi, esercizio della professione in altro Stato della Comunità) non esonera, infatti, la parte attrice dall'onere di fornire la prova della possibilità perduta, né del pari la richiesta di una liquidazione equitativa del danno integra una "relevatio ab onere probandi" (cfr. Cass., 27.12.1994, n. 11202; 10.4.2000, n. 4487; n. 5997 del 15.3.2007).

6.3. Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di arricchimento senza causa, con riferimento alle domande non accolte, poiché difetta il requisito della residualità, richiesto dall'art. 2042 c.c.

7 – Alla soccombenza segue la condanna del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota).

Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nel rapporto processuale tra l'attore e le altre amministrazioni convenute, nella ritenuta infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione e nella particolarità della questione dell'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione in riferimento ad un corso con frequenza a tempo ridotto.

P. Q. M.

Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, del MINISTERO

TRIBUNALE DI ROMA

DELLA SALUTE e del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, così provvede:

- a) rigetta le domande proposte nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché i diritti fatti valere sono estinti per essere decorso il termine di prescrizione;
- b) in parziale accoglimento della domanda, condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 28.000,00 oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. e al maggior importo dato dall'eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c., con decorrenza dal giorno 22.7.2004 fino all'effettivo pagamento;
- c) condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di giudizio, complessivamente liquidate d'ufficio in € 3.340,28 (di cui € 2.000,00 per onorari, € 983,00 per diritti e € 357,28 per spese), oltre a spese generali, iva e cpa;
- d) compensa le spese di giudizio nel rapporto processuale tra l'attore e le altre amministrazioni convenute.

Così deciso in Roma, il 29.4.2011.

IL CANCELLIERE CI
Dott.ssa Orietta Tarabetti

Il Giudice

Felice Jahn

TRIBUNALE DI ROMA

Civile

LA REGISTRAZIONE VA EFFETTUATA A PAGAMENTO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria

09 MAG. 2011



IL CANCELLIERE CI
Dott.ssa Orietta Tarabetti